



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### Avviso rettifica

D.c.r. 5 dicembre 2017 - n. X/1486 «Mozione concernente l'accesso alle pratiche di fecondazione assistita con il solo pagamento del ticket» pubblicata sul burl seo n. 52 del 28 dicembre 2017 . . . . . 2

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2017 - n. X/1741

Designazione di tre consiglieri regionali nell'osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia lombardo . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### SEDUTA DI GIUNTA REGIONALE N. 256 DELL'8 GENNAIO 2018

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 7658 al n. 7669) . . . . . 4

#### Delibera Giunta regionale 8 gennaio 2018 - n. X/7666

Approvazione delle Linee guida per la selezione di progetti finalizzati ad incentivare e promuovere la lettura da parte degli studenti lombardi – Concorso «100 premi per 100 scuole» . . . . . 5

#### Delibera Giunta regionale 8 gennaio 2018 - n. X/7667

Integrazione alla d.g.r. n. 7544 del 18 dicembre 2017 ad oggetto «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019» . . . . . 7

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 8 gennaio 2018 - n. 70

Approvazione del bando di concorso «100 premi per 100 scuole» per la selezione di progetti finalizzati ad incentivare e promuovere la lettura da parte degli studenti lombardi . . . . . 11

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente struttura 5 gennaio 2018 - n. 24

Bando linea «INTRAPRENDO» – Asse Prioritario III – Azione III.3.A.1.1.: Annullamento in autotutela della determinazione di non ammissibilità assunta con decreto n. 12541 del 12 ottobre 2017 relativa all'aspirante imprenditore Jacopo Levantaci e conseguente riammissione all'istruttoria di fase 2 della Pratica ID 348302. . . . . 24

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### Decreto dirigente unità organizzativa 8 gennaio 2018 - n. 53

Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 29 marzo 2017 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016 . . . . . 26

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 11 gennaio 2018

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.u.o. 8 gennaio 2018 - n. 53****Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 29 marzo 2017 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016**IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA RETI TECNOLOGICHE E  
GESTIONE RISORSE

Premesso che:

- l'art. 9 del d.lgs. 192/2005 prevede che le Regioni effettuino programmi di verifica annuale degli Attestati di prestazione energetica;
- in Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica sono disciplinati, per quanto riguarda il regime delle sanzioni, dall'art. 27 della l.r. 24/2006;
- l'art. 11 della l.r. 24/2014 ha attribuito tali controlli ad Ilspa, prevedendo che la stessa rediga un Piano annuale per la loro realizzazione e dia conto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate;
- con d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016 è stato approvato il Piano dei controlli previsto dall'art. 11 della l.r. 24/2014, dando atto che i criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della nuova procedura, prevista dalla d.g.r. 3868/2015 e dal decreto 6480/2015 s.m.i., sarebbero stati definiti con provvedimento del dirigente competente;
- in attuazione della dgr 5900 del 28 novembre 2016, con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017 sono stati approvati i criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i.;

Considerato che Ilspa, in relazione all'allegato del decreto n. 3490 del 29 marzo 2017, ha proposto:

- a) di integrare l'elenco degli errori gravi e minori di cui al capoverso 1.1.3. con le seguenti fattispecie:

Errori gravi:

- Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%).
- Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto dichiarato da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%).
- Orientamento dell'edificio (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore a  $\pm 45^\circ$ ).
- Superficie elemento disperdente verso l'esterno (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore al 30%).
- Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea).

Errori minori:

- Mancato inserimento di interventi raccomandati;
  - Errati dati catastali.
- b) di demandare ad Ilspa, in qualità di Organismo di accreditamento, la competenza ad individuare, per ciascun APE sottoposto ad accertamento documentale, il subalterno e/o i subalterni, nonché la zona termica, da sottoporre alla verifica dei parametri;
- c) di aggiungere alle condizioni necessarie per attribuire esito positivo all'accertamento, di cui al capitolo 2.2.2, la corretta attribuzione dell'orientamento ad almeno il 70% delle superfici disperdenti verso l'esterno;

Ritenuto di approvare le suddette integrazioni e, conseguentemente, di aggiornare il documento allegato al decreto n. 3490 del 29 marzo 2017, in modo da avere un unico riferimento, semplificando la lettura per gli interessati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 «Promozione dell'edilizia sostenibile»;

DECRETA

1. di integrare i «Criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici», approvati con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017, con le disposizioni di cui in premessa;

2. di dare atto che i criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della l.r. n. 24/2006 e s.m.i. sono definiti come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente l'allegato approvato con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017;

3. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 5900/2016, l'ingiunzione al pagamento della sanzione, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla L.689/81, è emessa direttamente da Regione Lombardia e non da Ilspa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente  
Armando De Crinito

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## **CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 24/2006 E S.M.I.**

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 28/11/2016.

La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal Soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell'APE, quale ad esempio l'utilizzo della corretta modalità di calcolo, nonché il rispetto dei requisiti del Soggetto certificatore; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all'efficienza e alla certificazione energetica determina l'esito negativo dell'accertamento.

L'Organismo di accreditamento provvede a pubblicare sul proprio sito web l'esito di ogni accertamento condotto e il codice identificativo del relativo APE.

Nei paragrafi seguenti sono definite le modalità operative per l'esecuzione degli accertamenti documentali e con rilievo relativi alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica prodotti ai sensi dei decreti n. 5796/2009 e n. 6480/2015 e s.m.i.; i parametri da verificare in caso di accertamento con rilievo relativo agli APE di cui al decreto n.5796/2009 sono riportati, per completezza e semplicità di lettura, nel presente dispositivo che sostituisce il precedente DDUO n. 33/2012 così come modificato dal DDUO n. 3673/2012. Rispetto ai predetti dispositivi vengono modificate le modalità di determinazione dell'esito della verifica sul singolo parametro uniformandole a quelle previste dal paragrafo 2.1 con riferimento allo scostamento tra la misura rilevata dall'Ispettore e quella dichiarata dal Soggetto certificatore.

### **1. ACCERTAMENTI DOCUMENTALI**

L'accertamento documentale prevede la verifica dei dati relativi agli APE, prodotti ai sensi del decreto n. 5796/2009 o del decreto n. 6480/2015 e s.m.i., in assenza di rilievo presso l'edificio.

#### **1.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE**

Nel seguito viene definito il procedimento di accertamento documentale, così come previsto dalla DGR n. X/5900 del 28/11/2016.

##### **1.1.1 SELEZIONE DEL CAMPIONE DI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO**

L'Organismo di accreditamento provvede, con cadenza trimestrale, alla selezione degli Attestati di Prestazione Energetica da sottoporre ad accertamento documentale.

La selezione del campione oggetto di controlli documentali si riferisce ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento e redatti ai sensi del decreto 5796/2009 e del decreto 6480/2015 e s.m.i.

Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti, come indicato all'art.5 del decreto ministeriale 26.6.2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.", si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 (per gli APE redatti ai sensi del decreto n. 6480/2015 e s.m.i.) nonché A e A+ (per gli APE redatti ai sensi del decreto n.5796/2009). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G di entrambe le procedure.

La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avviene in maniera casuale.

#### 1.1.2 DEFINIZIONE DELL'ESITO E CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

Il campione di APE selezionato ai fini dell'accertamento, come definito al punto 1.1.1, viene sottoposto ad accertamento documentale secondo i termini e le modalità definiti al successivo punto 1.1.3.

##### **Riscontro di errori gravi**

Nel caso in cui l'accertamento documentale evidenzi la presenza di errori gravi, come di seguito definiti, viene avviato il procedimento per la contestazione della violazione, mediante trasmissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa al Soggetto certificatore e viene annullato l'APE; nel caso di revoca della sanzione ai sensi della DGR IX/2554 viene ripristinata la validità dell'APE.

##### **Riscontro di errori minori**

Nel caso in cui l'accertamento documentale evidenzi la presenza di errori minori, come di seguito definiti è previsto l'obbligo di aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica, in conformità alla procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER, in capo al Soggetto certificatore entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

In tal caso l'avvio del procedimento si concretizza nella contestazione della violazione amministrativa.

#### 1.1.3 OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO

Dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo l'accertamento documentale della conformità degli APE verterà sui seguenti parametri:

##### **Errori gravi:**

- Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.);
- Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%).

- Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%).
- Orientamento dell'edificio (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore a  $\pm 45^\circ$ ).
- Superficie elemento disperdente verso l'esterno (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore al 30%).
- Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea).

**Errori minori:**

- Firma digitale apposta all'APE;
- Mancato inserimento di interventi raccomandati;
- Errati dati catastali.

Spetta all'Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE sottoposto ad accertamento documentale, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell'attività di verifica; l'Organismo di accreditamento si riserva inoltre la possibilità di individuare la zona termica e/o l'ambiente o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri.

**2. ACCERTAMENTI CON RILIEVO**

Gli accertamenti con rilievo in situ sono volti a verificare la corrispondenza di alcuni dei dati di input al calcolo della prestazione energetica dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell'edificio.

L'esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici e degli aspetti amministrativi. L'esito dell'accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l'esito si intende negativo.

Nei paragrafi 2.1 e 2.2 seguenti sono definite le modalità operative inerenti gli accertamenti con rilievo relativamente agli APE prodotti, rispettivamente, ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i. e del DDG 5796/2009. Al fine di valutare la conformità degli aspetti amministrativi, l'Ispettore esegue almeno le verifiche indicate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell'APE.

Al fine di valutare la conformità degli aspetti tecnici, l'Ispettore rileva le grandezze riportate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell'APE, e ne confronta le misure con i valori considerati dal Soggetto certificatore nella produzione dell'APE, secondo le indicazioni fornite dall'Organismo di accreditamento.

Qualora lo scostamento tra la misura rilevata dall'Ispettore per una data grandezza e il valore dichiarato dal Soggetto certificatore sia superiore alla percentuale di tolleranza definita in Tabella 2 o Tabella 3, la verifica del singolo parametro è considerata negativa e ad esso viene attribuito il relativo PESO all'errore.

La verifica di cui sopra è così determinata:

$$\text{verifica negativa se: } \left| \frac{(m_i - m_c)}{m_i} \right| > \text{Tolleranza}$$

dove:

$m_i$  è la misura rilevata dall'Ispettore;

$m_c$  è la misura dichiarata dal certificatore;

Qualora fosse impedito – con qualsiasi modalità - agli ispettori incaricati dell'accertamento di accedere all'edificio o alla sua centrale termica, l'APE viene annullato e cancellato dal Catasto Energetico Edifici Regionale.

Nel caso in cui, nel corso dell'accertamento, si evincesse il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza degli impianti tecnici dell'edificio la validità dell'APE decade ai sensi del punto 11.8 del Decreto n. 6480/2015 e s.m.i..

## **2.1 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDUO N. 6480/2015 E S.M.I.**

### **2.1.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO**

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Accreditamento, a cura di uno dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l'acquirente, il conduttore, l'Amministratore dell'edificio, un pubblico ufficiale.

Qualora il numero di richieste di controllo ecceda il limite massimo sopra previsto, l'individuazione delle pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un'estrazione casuale tra le richieste pervenute nel semestre precedente.

L'individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene tramite una selezione casuale in funzione dei seguenti fattori di rischio:

- Valori anomali di  $EP_{gl,nren}$  (Fattore di rischio A):
  - Punti 2 se  $EP_{gl,nren} > 10 * EP_{gl,nren, rif}$
  - Punti 1 se  $7 * EP_{gl,nren, rif} < EP_{gl,nren} \leq 10 * EP_{gl,nren, rif}$
  - Punti 0 se  $EP_{gl,nren, rif} < EP_{gl,nren} \leq 7 * EP_{gl,nren, rif}$
- Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell'edificio (Fattore di rischio B):
  - Punti 2 se nel file XML relativo all'APE sono presenti valori di trasmittanza non ricompresi nel range  $U_{standard}$  di cui alla Tabella 1;
  - Punti 0 se nel file XML relativo all'APE sono presenti valori trasmittanza ricompresi nel range  $U_{standard}$  di cui alla Tabella 1.

DATO	DESTINAZIONE D'USO	U <sub>standard</sub> [W/m <sup>2</sup> k]
Trasmittanza strutture opache verticali	Residenziale	U ≥ 0,1
		U ≤ 2,99
	Non residenziale	U ≥ 0,1
		U ≤ 3,59
Trasmittanza strutture opache di copertura	Residenziale / Non residenziale	U ≥ 0,1
		U ≤ 2,2
Trasmittanza strutture opache di pavimento	Residenziale / Non residenziale	U ≥ 0,1
		U ≤ 2
Trasmittanza serramenti	Residenziale / Non residenziale	U ≥ 0,8
		U ≤ 6

**Tabella 1 – Trasmittanza termica delle dispersioni U<sub>standard</sub>**

- Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione per impianti autonomi (Fattore di rischio C):
  - Punti 2 se la Potenza termica dei generatori a combustione è inferiore a 0,05 [kW/m<sup>2</sup>] \* Superficie utile riscaldata [m<sup>2</sup>] oppure superiore a 1 [kW/m<sup>2</sup>] \* Superficie utile riscaldata [m<sup>2</sup>];
  - Punti 0 in tutti gli altri casi.
- Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio D):
  - Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è superiore a 100;
  - Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 51 e 100;
  - Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 26 e 50;
  - Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 0 e 25.
- Classe energetica dell'edificio (Fattore di rischio E):
  - Punti 3 se la classe energetica è la A4 o la A3;
  - Punti 2 se la classe energetica è la A2 o la A1;
  - Punti 1 se la classe energetica è la B;
  - Punti 0 in tutti gli altri casi.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare  $n+1$  volte, dove  $n$  è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all'APE.

### 2.1.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. sono elencati nella Tabella 2. Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall'ispettore e per le

grandezze non dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall'ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta negativa ( $e_i=1$ ) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore.

Nel caso in cui l'ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare la verifica su una o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle penalità complessive associate al singolo accertamento ( $\sum_i PESO_i$ ).

La valutazione dei parametri viene ripetuta per gli  $n$  sistemi presenti nell'edificio (ad esempio nel caso in cui siano presenti più generatori), con l'eccezione delle grandezze relative alla dispersione che vengono valutate con riferimento ad una sola dispersione per APE, individuata a cura dell'ispettore.

Spetta all'Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell'attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.

La verifica sulle grandezze relative alle sezioni EDIFICIO e INVOLUCRO, salvo quanto precisato sopra relativamente alle dispersioni, deve essere eseguita sull'intero subalterno.

L'Organismo di accreditamento si riserva tuttavia la possibilità di individuare la zona termica e/o l'ambiente o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri.

#### **Definizione dell'esito:**

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

$$FP = \frac{\sum_i e_i * PESO_i}{\sum_i PESO_i}$$

dove:

$e_i$  è l'esito del controllo sull' $i$ -esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO$  è il peso relativo all'errore riferito all' $i$ -esima grandezza, definito in Tabella 2.

L'esito dell'accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti:

- **FP < 0,15;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a NC;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a DV;**
- **Superficie utile dichiarata < (1+0,15) \* Superficie utile rilevata**
- **Volume netto dichiarato > (1-0,15) \* Volume netto rilevato**
- **Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) \* Superficie solare fotovoltaico rilevata**
- **Superficie solare termico dichiarata < (1+0,20) \* Superficie solare termico rilevata**
- **Sia attribuito orientamento corretto ad almeno il 70 % delle superfici disperdenti verso l'esterno.**

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l'esito è negativo.

L'esito negativo dell'accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l'eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell'APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell'Attestato

di Prestazione Energetica, da parte del Soggetto certificatore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'esito, l'Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell'invio del verbale di accertamento.

Di seguito la tabella contenente i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i..

<b>DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. - Accertamenti con rilievo</b>			
<b>EDIFICIO</b>			
<b>VERIFICHE AMMINISTRATIVE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Firma digitale apposta all'APE	Verifica validità		DV
Dati catastali	Valutazione coerenza		DV
Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)	Valutazione coerenza		NC
<b>VERIFICHE TECNICHE</b>			
Corretta zonizzazione dell'edificio ed associazioni	Valutazione coerenza		NC
Destinazione d'uso ai fini del calcolo della prestazione	Valutazione coerenza		NC
<b>INVOLUCRO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie utile	[m <sup>2</sup> ]	10%	8
Volume netto	[m <sup>3</sup> ]	Valutazione coerenza	6
<b>PARAMETRI RELATIVI ALLA DISPERSIONE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie disperdente	[m <sup>2</sup> ]	10%	6
Trasmittanza termica	[W/m <sup>2</sup> K]	Valutazione coerenza	4
Lunghezza dei ponti termici	[m]	15%	4
Verso di dispersione	Valutazione coerenza		4
Orientamento	Valutazione coerenza		2
<b>VENTILAZIONE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Efficienza del recuperatore	%	4%	6
Tipologia di ventilazione per periodo riscaldamento	Valutazione coerenza		2
Tipologia di ventilazione per periodo raffrescamento	Valutazione coerenza		2
Tipologia di ventilazione per periodo non climatizzato	Valutazione coerenza		2
Tipologia flusso entrante e ambiente confinante	Valutazione coerenza		2
<b>CENTRALI TERMICHE</b>			
<b>DATI COMUNI</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Corretta modellazione dell'impianto di climatizzazione invernale o dell'assenza di impianto termico*	Valutazione coerenza		10
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di installazione	Valutazione coerenza		8

Vettore energetico	Valutazione coerenza		6
Ripartizione potenza termica e/o elettrica della centrale	Valutazione coerenza		10
Assorbimento elettrico totale ausiliari generazione	[kW]	10%	2
<b>GENERATORI A COMBUSTIONE</b>			
Modalità di funzionamento della fiamma del generatore	Valutazione coerenza		2
Potenza nominale del generatore per riscaldamento	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Potenza nominale del generatore per produzione ACS	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per produzione ACS (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Rendimento a potenza termica nominale	%	0%	2
Rendimento termico utile a potenza nominale in condensazione	%	0%	2
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore funzionante	%	0%	2
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore spento	%	0%	2
Perdite percentuali al mantello	%	0%	2
<b>SCALDAACQUA</b>			
Potenza nominale del generatore ACS	[kW]	0%	4
<b>GENERATORI AD ARIA</b>			
Potenza nominale del generatore per riscaldamento	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Rendimento termico	%	0%	2
<b>GENERATORI EFFETTO JOULE</b>			
Potenza nominale delle resistenze elettriche	[kW]	0%	4
<b>POMPE DI CALORE</b>			
Tipologia di sorgente fredda per PdC	Valutazione coerenza		2
Tipologia di pozzo caldo per PdC	Valutazione coerenza		2
Valore di COP/GUE per PdC	[-]	Valutazione coerenza	4
Potenza termica nominale	[kW]	0%	4
Temperature di funzionamento	Valutazione coerenza		4
<b>COGENERATORI</b>			
Tipologia di motore per cogeneratori	Valutazione coerenza		2
Potenza elettrica nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	2
Potenza termica fornita nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	4
Potenza termica richiesta nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	4
Rendimento termico medio mensile in condizioni nominali per cogeneratori	%	0%	2
Rendimento elettrico medio mensile in condizioni nominali per cogeneratori	%	0%	2
<b>TELERISCALDAMENTO</b>			
Fattore di conversione in energia primaria per il teleriscaldamento	-	0%	10
Potenza termica nominale della sottostazione	[kW]	0%	4
<b>PANNELLI SOLARI TERMICI</b>			
Corretta modellazione dell'impianto solare termico	Valutazione coerenza		6
Superficie apertura campo solare	[m <sup>2</sup> ]	8%	6
Potenza nominale dei circolatori collettori - accumulo	[kW]	0%	2
Capacità nominale serbatoio di accumulo	l	0%	2
Tipologia collettore	Valutazione coerenza		4
Angolo di azimut della superficie del pannello	Valutazione coerenza		4
Angolo di inclinazione	Valutazione coerenza		4

<b>CENTRALI FRIGORIFERE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Corretta modellazione dell'impianto di climatizzazione estiva		Valutazione coerenza	10
Ripartizione potenze della centrale		Valutazione coerenza	10
Vettore energetico		Valutazione coerenza	10
Tipologia di macchina frigorifera		Valutazione coerenza	4
Tipologia di serbatoio caldo		Valutazione coerenza	2
Tipologia di serbatoio freddo		Valutazione coerenza	2
Potenza nominale del generatore per raffrescamento	[kW]	0%	4
Potenza elettrica ausiliari	[kW]	10%	2
EER ai diversi fattori di carico / Coefficiente di prestazione energetica	[-]	Valutazione coerenza	4
<b>ACCUMULI</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipologia di accumulo e servizio (corretta modellazione)		Valutazione coerenza	4
Posizione del serbatoio		Valutazione coerenza	4
Caratteristiche accumulo**		Valutazione coerenza	2
<b>SISTEMA IMPIANTISTICO RISCALDAMENTO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipologia sistema impiantistico		Valutazione coerenza	8
Potenza elettrica totale ausiliari dei sottosistemi di distribuzione***	[W]	10%	2
Tipologia dei terminali di emissione		Valutazione coerenza	6
Potenza elettrica totale ausiliari del sottosistema di emissione***	[W]	10%	2
Tipologia sistema di regolazione		Valutazione coerenza	6
<b>SISTEMA IMPIANTISTICO RAFFRESCAMENTO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipologia sistema impiantistico		Valutazione coerenza	8
Tipologia dei terminali di emissione		Valutazione coerenza	6
Tipologia sistema di regolazione		Valutazione coerenza	6
<b>SISTEMA IMPIANTISTICO VENTILAZIONE MECCANICA</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di distribuzione***	[W]	10%	2
<b>UTA</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipo di batteria		Valutazione coerenza	4
<b>ACS</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Potenza ausiliari elettrici	[W]	10%	2
Metodo di calcolo		Valutazione coerenza	6
Tipologia di produzione (separata/combinata)		Valutazione coerenza	4
<b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Corretta suddivisione ambienti		Valutazione coerenza	2
Tipologia sistema di controllo luce artificiale		Valutazione coerenza	2
Tipologia di serramenti		Valutazione coerenza	2
<b>CENTRALE ELETTRICA</b>			

<b>SOLARE FOTOVOLTAICO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie totale apertura pannelli	[m <sup>2</sup> ]	8%	2
Potenza di picco nominale	[kW]	5%	4
Tipologia di pannello	Valutazione coerenza		4
Angolo di inclinazione	Valutazione coerenza		4
Angolo di azimut della superficie del pannello	Valutazione coerenza		4
<b>GENERATORE EOLICO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Potenza nominale elettrica	[kW]	5%	4
<b>TRASPORTO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipologia impianto	Valutazione coerenza		4
Tipologia e uso dell'edificio	Valutazione coerenza		4
<b>EDIFICIO</b>			
<b>INTERVENTI MIGLIORATIVI</b>			
PARAMETRO	TOLLERANZA		PESO
Inserimento interventi raccomandati	Valutazione coerenza		DV
Interventi raccomandati	Valutazione coerenza		10
NC: Non Conformità			
DV: Decadenza Validità APE			

**Tabella 2 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.**

\* Si valuta la tipologia di gruppi di generazione inseriti, di tipo di generatore, la corretta associazione alle zone termiche e la selezione del metodo di calcolo corretto

\*\* Si valuta la coerenza dei parametri dichiarati, in funzione della modalità di inserimento selezionata, necessari alla definizione delle caratteristiche di accumulo

\*\*\* Tale dato si valuta solo se il certificatore ha dichiarato direttamente il dato di assorbimento elettrico, non si valuta per modalità di inserimento che prevedano l'indicazione di parametri diversi

## **2.2 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDG N.5796/2009**

### **2.2.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO**

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Accreditamento, a cura di uno dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l'acquirente, il conduttore, l'Amministratore dell'edificio, un pubblico ufficiale.

Qualora il numero di segnalazioni ecceda il limite massimo sopra previsto, l'individuazione delle pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un'estrazione casuale tra le richieste pervenute nel semestre precedente.

L'individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene in relazione alla maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori:

- Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio A):
  - Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è superiore a 100;
  - Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 51 e 100;
  - Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 26 e 50;
  - Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 0 e 25.
- Valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale  $EP_H$  (Fattore di rischio B):
  - Punti 2 se  $EP_H$  è superiore o uguale a 700 kWh/m<sup>2</sup>anno o 300kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso;
  - Punti 1 se  $EP_H$  è compreso tra 500 e 700 kWh/m<sup>2</sup>anno o compreso tra 200 e 300kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso;
  - Punti 0 se  $EP_H$  è inferiore o uguale a 500 kWh/m<sup>2</sup>anno o 200kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso.
- $EP_H$  lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza (Fattore di rischio C):
  - Punti 3 se la differenza tra il valore di  $EP_H$  riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è inferiore o uguale al 3%;
  - Punti 2 se la differenza tra il valore di  $EP_H$  riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 3% e inferiore o uguale al 5%;
  - Punti 1 se la differenza tra il valore di  $EP_H$  riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 5% e inferiore o uguale al 10%;
  - Punti 0 se la differenza tra il valore di  $EP_H$  riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è superiore al 10%.
- Prestazione energetica performante dell'edificio (Fattore di rischio D):
  - Punti 3 se la classe energetica indicata nell'APE è la A+ ovvero la A;
  - Punti 2 se la classe energetica indicata nell'APE è la B;
  - Punti 1 se la classe energetica indicata nell'APE è la C;
  - Punti 0 in tutti gli altri casi.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata

nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare n+1 volte, dove n è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all'APE.

### 2.2.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDG n. 5796/2009 sono elencati nella Tabella 3. Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall'ispettore e per le grandezze non dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall'ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta negativa ( $e_i=1$ ) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore.

Nel caso in cui l'Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare la verifica su uno o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle penalità complessive associate al singolo accertamento ( $\sum_i PESO_i$ ).

La valutazione dei parametri viene ripetuta per gli n sistemi presenti nell'edificio (ad esempio nel caso in cui siano presenti più generatori), con l'eccezione delle grandezze relative alla dispersione che vengono valutate con riferimento ad una sola dispersione per APE, individuata a cura dell'Ispettore.

Spetta all'Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell'attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.

L'Organismo di accreditamento si riserva la possibilità di individuare la zona termica su cui effettuare la verifica dei parametri.

#### Definizione dell'esito

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

$$FP = \sum_i e_i * PESO_i$$

dove:

$e_i$  è l'esito del controllo sull'i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO_i$  è il peso relativo all'errore riferito all'i-esima grandezza, definito in Tabella 3.

L'esito dell'accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti:

- **FP < 20;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a NC;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a DV;**
- **Superficie utile dichiarata < (1+0,15) \* Superficie utile rilevata**
- **Volume netto dichiarato > (1-0,15) \* Volume netto rilevato**
- **Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,15) \* Superficie solare fotovoltaico rilevata**

Nel caso in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di accertamento, alle precedenti condizioni sono aggiunte le seguenti:

- **Potenza termica nominale al focolare** dichiarata > **(1-0,30) \* Potenza termica nominale al focolare** rilevata
- **COP/GUE mensile** dichiarata < **(1+0,30) \* COP/GUE mensile** rilevata

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l'esito è negativo.

L'esito negativo dell'accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l'eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell'APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica, da parte del Soggetto certificatore e in conformità alla procedura di calcolo di cui al DDG n. 5796/2009, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'esito, l'Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell'invio del verbale di accertamento.

Di seguito la tabella contenete i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDG 5796/2009.

<b>DDUO n. 5796/2009 - Accertamenti con rilievo</b>					
<b>EDIFICIO</b>					
<b>VERIFICHE AMMINISTRATIVE</b>					
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO		
Firma digitale apposta all'APE		Verifica validità	DV		
Dati catastali		Valutazione coerenza	DV		
Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)		Valutazione coerenza	NC		
<b>VERIFICHE TECNICHE</b>					
Destinazione d'uso ai fini del calcolo della prestazione		Valutazione coerenza	20		
<b>INVOLUCRO</b>					
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO		
Superficie utile	[m <sup>2</sup> ]	9%	8		
Volume netto	[m <sup>3</sup> ]	9%	6		
Superficie disperdente dell'elemento rilevato	[m <sup>2</sup> ]	9%	6		
Tipologia di ventilazione		Valutazione coerenza	6		
Volume lordo		Valutazione coerenza	20		
Ricambi orari		Valutazione coerenza	6		
Trasmittanza termica della superficie disperdente dell'elemento rilevato		Valutazione coerenza	6		
Orientamento dell'elemento rilevato		Valutazione coerenza	2		
<b>IMPIANTO</b>					
<b>SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE</b>					
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO		
GENERATORE	Potenza termica	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	6%	4

TRADIZIONALE	nominale al focolare	35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
	Rend. Termico utile (alla potenza nominale)	%	4%	2	
	Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4	
GENERATORE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima	P <sub>n</sub> ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
Rend. Termico utile (alla potenza nominale)	%	4%	2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4	
GENERATORE A CONDENSAZIONE	Potenza termica nominale al focolare	P <sub>n</sub> ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
Rend. Termico utile (alla potenza nominale)	%	4%	2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4	
GENERATORE A CONDENSAZIONE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima	P <sub>n</sub> ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
Rend. Termico utile (alla potenza termica massima)	%	4%	2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4	
GENERATORE AD ARIA CALDA	Potenza termica nominale al focolare	P <sub>n</sub> ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
Rend. Termico utile	%	4%	2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4	
POMPE DI CALORE	Potenza termica nominale	[kW]	10%	4	
	COP/GUE mensile		15%	6	
	Temperatura nominale all'evaporatore		30%	4	
TELERISCALDAMENTO	Potenza termica Nominale	P <sub>n</sub> ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P <sub>n</sub> ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P <sub>n</sub> ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P <sub>n</sub> ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P <sub>n</sub> > 350 kW	[kW]	2%	
Fattore di conversione in energia primaria	[-]	5%	2		
COGENERAZIONE	Potenza elettrica erogata	[kW]	5%	4	
	Rendimento elettrico	[%]	2%	2	
	Rendimento termico	[%]	2%	2	
GRANDEZZA			TOLLERANZA	PESO	

Ubicazione del generatore di calore	Valutazione coerenza	8	
Tipologia di impianto (Autonomo/Centralizzato)	Valutazione coerenza	4	
Modalità di produzione (Combinato/Separato)	Valutazione coerenza	6	
Combustibile	Valutazione coerenza	2	
Temperatura media dell'acqua nel generatore	Valutazione coerenza	6	
Tipologia di generatore di calore	Valutazione coerenza	8	
Volume di accumulo	[l]	Valutazione coerenza	2
Ripartizione potenza termica ed elettrica del generatore	Valutazione coerenza	20	
<b>SOTTOSISTEMA DI EMISSIONE</b>			
GRANDEZZA	TOLLERANZA	PESO	
Tipologia dei terminali di emissione	Valutazione coerenza	6	
<b>SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE</b>			
GRANDEZZA	TOLLERANZA	PESO	
Elettropompa	Valutazione coerenza	2	
<b>AUSILIARI ELETTRICI</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di distribuzione	[kW]	10%	2
Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione	[kW]	10%	2
Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo	[kW]	10%	2
<b>RECUPERATORE DI CALORE</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Efficienza recuperatore di calore	[%]	4%	6
Potenza ausiliari recuperatore / Ausiliari sottosistema trattamento aria	[kW]	10%	2
<b>FONTI RINNOVABILI</b>			
<b>SOLARE TERMICO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie apertura campo solare	[m <sup>2</sup> ]	8%	2
Potenza nominale dei circolatori	[kW]	10%	2
Capacità nominale accumulo	[l]	10%	2
Utilizzo	Valutazione coerenza	6	
Tipologia collettore	Valutazione coerenza	4	
Esposizione	Valutazione coerenza	4	
<b>SOLARE FOTOVOLTAICO</b>			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie captante	[m <sup>2</sup> ]	8%	2
Potenza di picco	[kW]	5%	4
Tipo di modulo	Valutazione coerenza	4	
Esposizione	Valutazione coerenza	4	
<b>EDIFICIO</b>			
<b>INTERVENTI MIGLIORATIVI</b>			
PARAMETRO	TOLLERANZA	PESO	
Interventi migliorativi	Valutazione coerenza	2	

Tabella 3 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDG n.5796/2009